



**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI**

Sezione Fallimentare Ufficio di Lodi

Il G.D. dott. ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento di liquidazione dei beni n. /2019

rilevato che, con ricorso depositato in data 13/11/2019 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Pagano e dall'avv. Matteo Marini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Pagano in Brescia, Via Solferino n. 15, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012;

rilevato che in data 8/10/2019 l'OCC in persona del professionista designato avv. ha depositato la propria relazione in ordine alla richiesta liquidazione del patrimonio dei debitori;

considerato che – secondo quanto previsto dall'art. 14-quinquies l. 3/12 e s.m. – la procedura di liquidazione può essere avviata solo se la domanda depositata dai ricorrenti soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/12 e non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che la suddetta domanda è stata depositata presso il Tribunale competente, attesa la residenza del ricorrente in , la data di deposito della domanda di nomina del Gestore della crisi e nonostante il successivo trasferimento della residenza del debitore a

rilevato che il tenore dell'art. 9 l. 3/2012, secondo cui la domanda deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore, non osta a tale interpretazione;

ritenuto che, infatti, l'art. 7 l. 3/2012, nel prevedere il necessario ausilio nelle procedure di sovraindebitamento degli OCC con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, presuppone un coordinamento funzionale e territoriale tra OCC e Tribunale competente;

ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., devono ritenersi irrilevanti i mutamenti di residenza successivi al deposito del ricorso per la nomina dell'OCC;

ritenuto che una diversa interpretazione favorirebbe il c.d. *forum shopping*, consentendo al debitore, destinatario di una relazione particolareggiata a sé sfavorevole, di rivolgersi ad altro OCC semplicemente mutando la propria residenza;

rilevato che la domanda è stata corredata dalla documentazione richiesta a norma dell'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/12;



rilevato che alla predetta domanda di liquidazione è stato allegato l'inventario dei beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, dalla quale risulta il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-ter, comma 3, l. 3/12;

considerato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale di parte ricorrente;

considerato che deve procedersi alla nomina del liquidatore;

considerato che può essere nominato liquidatore l'OCC designato, posto che:

- la norma di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) l. 3/12 non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore;

- la medesima norma prevede quali ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l.f., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, cit.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

- la possibilità di nomina dell'OCC quale liquidatore è, in ogni caso, espressamente prevista dall'art. 15, comma 8, l. 3/12, laddove prevede la possibilità dello svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'OCC;

*P.Q.M.*

Visto l'art. 14-quinquies l. 3/12 così provvede:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione di (C.F.

2. nomina liquidatore l'avv

3. dispone che sino alla chiusura della presente procedura non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. dispone la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore art. 14-quinquies, comma 2, lett. d) l. 3/12 sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

5. riserva a separato decreto, su istanza del liquidatore, l'ordine di consegna dei beni facenti parte della liquidazione, nonché l'ordine di rilascio e liberazione dei beni immobili;

6. riserva a separato decreto la determinazione della quota di impignorabilità dei crediti aventi natura alimentare e di mantenimento dei ricorrenti, nonché di eventuali stipendi, salari, pensioni e di ciò che i ricorrenti guadagnino con la propria attività, previa relazione del liquidatore che individui tale quota in relazione e quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento loro e della loro famiglia;

7. dà atto che il presente decreto è equiparato al pignoramento sui beni di

(C.F. );

8. dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino";

Si comunichi all'Organismo di Composizione della Crisi.

Lodi, 8 gennaio 2020

Il Giudice Designato

Dott. .

